Decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025 sulla prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

NOR: TECP2516597D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/28/TECP2516597D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/28/2025-1376/jo/texte
Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 0305 del 30 dicembre 2025
Testo n. 6

Pubblico interessato: fabbricanti, importatori, esportatori e chi immette sul mercato cosmetici, cera, prodotti tessili, calzature o agenti impermeabilizzanti, nonché funzionari preposti all’ispezione.
Oggetto: norme per l’attuazione dei divieti di fabbricazione, importazione, esportazione e immissione sul mercato di prodotti (tessili, cera, cosmetici, calzature, agenti impermeabilizzanti) contenenti PFAS. Tali divieti sono stabiliti dall’articolo L. 524-1 del codice dell’ambiente. Il decreto definisce la concentrazione residua delle sostanze PFAS oltre la quale si applicano i divieti, nonché l’elenco dei prodotti che possono essere esentati da tale divieto.
Entrata in vigore: le disposizioni del decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2026; è previsto lo smaltimento delle scorte entro 12 mesi per i prodotti fabbricati prima di tale data.
Applicazione: il presente decreto è emanato per l’applicazione degli articoli L. 524-1 e L. 524-2 del codice dell’ambiente, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche.

Il primo ministro,
in base alla relazione della ministra della Transizione ecologica, della biodiversità e dei negoziati internazionali su clima e natura,
visto il regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
visto il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
viste le osservazioni formulate nella notifica n. 2025/0431/FR del 7 agosto 2025 ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;
vista la legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche;
visto il codice dell’ambiente, in particolare gli articoli L. 524-1, L. 524-2 e da L. 521-12 a L. 521-20;
visto il codice doganale, in particolare l’articolo 38;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica tenutasi tra il 7 agosto 2025 e il 5 settembre 2025, ai sensi dell'articolo L123-19-1 del codice dell'ambiente, decreta:

Articolo 1

Dopo l'articolo D. 523-22 del codice dell'ambiente, viene aggiunto un capitolo, formulato come segue:

"Capitolo V
Divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

Articolo D. 525-1. - Ai fini del presente capitolo si applicano le seguenti definizioni:
"sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche": qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato, non legato ad atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio;
"immissione sul mercato": l'atto di fornire un prodotto o di metterlo a disposizione di terzi per la prima volta, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

Articolo D. 525-2. - I prodotti che beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo L. 524-1, paragrafo I, punto 3), sono:
1) dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425, nonché dispositivi di protezione individuale e dispositivi destinati alle forze armate, alla sicurezza interna e alla sicurezza civile;
2) agenti impermeabilizzanti destinati alla risigillatura dei dispositivi di protezione individuale di cui al punto 1);
3) tessuti di abbigliamento e calzature costituiti per almeno il venti per cento (20 %) di materiale riciclato proveniente da rifiuti post-consumo. La presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nel prodotto finale deve essere limitata alla frazione di materiale riciclato, in modo che la quantità di PFAS residua ammissibile nel prodotto finale sia proporzionale alla percentuale di materiale riciclato presente.

Articolo D. 525-3. - I prodotti che beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo L. 524-1, paragrafo II, sono:
1) tessuti tecnici per uso industriale;
2) i seguenti prodotti, qualora non vi siano alternative all'uso di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche:

i) dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425;
ii) dispositivi di protezione individuale per le forze armate, la sicurezza interna e la sicurezza civile;

iii) dispositivi utilizzati nei sistemi di combattimento, nonché dispositivi destinati ad operazioni in condizioni di minaccia nucleare, radiologica, biologica e chimica;
iv) tessuti sanitari destinati a usi medici, compresi i prodotti utilizzati per le cure mediche di cui all'articolo R. 543-360, paragrafo III, punto 5).

3) tessuti di abbigliamento e calzature costituiti per almeno il venti per cento (20 %) di materiale riciclato proveniente da rifiuti post-consumo. La presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nel prodotto finale deve essere limitata alla frazione di materiale riciclato, in modo che la quantità di PFAS residua ammissibile nel prodotto finale sia proporzionale alla percentuale di materiale riciclato presente.

Articolo D. 525-4. - Il valore residuo previsto dall'articolo L. 524-1, paragrafo III, è fissato in base alle seguenti condizioni:

- per qualsiasi PFAS misurata da un'analisi mirata, esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 25 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS totali misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso con precedente degradazione dei precursori, ma esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 250 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS, compresi i polimeri, la soglia è fissata a 50 parti per milione (ppmn). Nel caso in cui la misura totale di fluoro superi i 50 mg F/kg, il fabbricante, l'importatore, l'esportatore o la parte che immette sul mercato, su richiesta delle autorità competenti, fornisce la prova che il contenuto di fluoro è derivato da sostanze PFAS o non PFAS.

Detti valori sono destinati a essere rivisti in caso di modifiche delle norme tecniche stabilite ai sensi del regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 o (UE) 2019/1021. ".

Articolo 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
I prodotti di cui all'articolo L. 524-1, paragrafo I, del codice dell'ambiente contenenti PFAS e fabbricati prima del 1° gennaio 2026 possono essere immessi sul mercato o esportati per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere da tale data. Dopo tale periodo, è vietata qualsiasi immissione sul mercato o esportazione di tali prodotti.

Articolo 3

La ministra della Transizione ecologica, della biodiversità e dei negoziati internazionali su clima e natura è responsabile per l'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Fatto il 28 dicembre 2025.

Sébastien Lecornu
Per il primo ministro:

Ministra della Transizione ecologica, della biodiversità e dei negoziati internazionali su clima e natura,
Monique Barbut